

Azienda Gestione Edifici Comunali
DEL COMUNE DI VERONA

***AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA E
SANIFICAZIONE E MATERIALE VARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA DI AGECE***

***CSDP
ALLEGATO 1***

***CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE***

CAP. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 - OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il presente CSDP ha per oggetto la fornitura e consegna periodica di attrezzature, detersivi, detergenti, disinfettanti, prodotti monouso, prodotti carta e materiale vario occorrenti per la pulizia e sanificazione delle stoviglie, degli accessori, delle attrezzature, dei locali presso le scuole del Comune di Verona gestiti da AGECE ed elencati in **ALLEGATO 2** al presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nel pieno rispetto di quanto previsto dal piano di autocontrollo HACCP tipo adottato da AGECE.

Nel periodo di validità contrattuale il numero dei punti di consegna potrà essere soggetto a modifiche ed aggiornamenti, in aggiunta o diminuzione, in funzione di eventuali attività che AGECE andrà a gestire ex novo o a dismettere. Quanto sopra non costituirà motivo per l'Appaltatore di avanzare pretese di indennizzo o il riconoscimento di maggiori oneri di alcuna natura e genere, fermo restando quindi le condizioni contrattuali.

Il servizio potrà svolgersi anche in zona ZTL. L'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese alla richiesta di eventuali autorizzazioni presso gli uffici competenti per l'utilizzo di spazi regolamentati, quali ad esempio zone a traffico limitato o aree pedonali. Gli oneri per tali adempimenti si intendono compresi nel prezzo e non costituiranno voce ulteriore nei corrispettivi da liquidare.

1.2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di 1 anno decorrente dalla data di avvio della fornitura più una eventuale proroga tecnica di sei mesi.

Al termine di tale periodo il contratto si intenderà automaticamente scaduto senza necessità di disdetta alcuna. L'esaurimento dell'importo contrattuale costituisce termine prioritario rispetto a quello temporale.

Il contratto sarà da ritenersi quindi scaduto alternativamente al raggiungimento del predetto periodo o alla copertura del suo ammontare.

L'Azienda si riserva comunque la facoltà di prorogare la durata del contratto, qualora alla scadenza del predetto periodo non fosse stato coperto il suo ammontare.

L'Appaltatore si impegna ad accettare la proroga tecnica alle medesime condizioni contrattuali. In ogni caso l'Appaltatore si impegna ad assicurare le medesime condizioni di continuità della fornitura oltre il termine di scadenza e per un tempo non superiore a mesi sei, nelle more delle procedure per il nuovo affidamento.

1.3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo presunto, posto a base di gara della fornitura, per la durata di 1 anno, è di € 142.295,45920 oltre IVA soggetto a ribasso d'asta e oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per € 152,40 oltre IVA. Considerando anche l'importo dell'eventuale proroga tecnica di sei mesi, il valore complessivo stimato dell'appalto ammonta a € 213.671,78880 oltre IVA soggetto a ribasso d'asta, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per € 228,60 oltre IVA.

DESCRIZIONE	VALORE ANNI 1	VALORE PROROGA TECNICA 6 MESI	VALORE COMPLESSIVO
Importo fornitura soggetta a ribasso	142.295,45920 €	71.147,72960 €	213.443,18880 €
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	152,40000 €	76,20000 €	228,60000 €
TOTALE	142.447,85920 €	71.223,92960 €	213.671,78880 €

L'appalto è finanziato con i mezzi ordinari di bilancio.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso a sensi dell'art. 1 co.2 lett. b) e co.3 del D.L. 76/2020, determinato mediante offerta a prezzi unitari.

I prezzi offerti sono impegnativi e vincolanti e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque si verificassero posteriormente all'offerta e sino alla ultimazione della fornitura.

L'importo della fornitura è stato determinato sulla scorta delle statistiche relative ai consumi stimati da AGECE, pertanto in fase di esecuzione contrattuale potranno verificarsi delle variazioni rispetto alle quantità preventivate. Conseguentemente, eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni richieste non costituiscono motivo per l'Appaltatore di risolvere anticipatamente il contratto e lo impegnano ad applicare le stesse condizioni, nel rispetto dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri di qualsivoglia natura, inclusi trasporto, imballaggio, scarico e consegna presso le varie sedi (Allegato 2) franco scaffale magazzino e si intendono vincolanti per tutto il periodo dell'appalto.

L'entità della fornitura richiesta sarà correlata al reale fabbisogno di AGECE che si verificherà durante l'esecuzione del contratto, pertanto AGECE si riserva di procedere agli ordini esclusivamente sulla base delle necessità che si presenteranno in corso di contratto.

L'Appaltatore dovrà altresì essere disponibile a fornire prodotti non indicati nelle descrizioni tecniche allegate (Allegato 3) e di cui dovesse manifestarsi l'esigenza di approvvigionamento con prezzo da concordare con AGECE stessa (verbale di concordamento nuovi prezzi).

1.4 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato 'a misura', come definito all'art. 3 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

I prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

CAP. 2 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONTRATTO

2.1 - CONDIZIONI D'APPALTO

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSDP, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del c.c.

Per quanto non previsto dal presente CSDP, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., al D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, nelle parti non abrogate, nonché al D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza.

Con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, l'Appaltatore dichiara altresì di conoscere le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la prestazione oggetto di appalto.

Nell'accettare le attività oggetto del contratto, l'Appaltatore dichiara inoltre:

- di aver preso conoscenza dell'ubicazione e della tipologia degli immobili contenuti nell'allegato 2 'Elenco Sedi' e di averne accertato in via autonoma le condizioni di viabilità e di accesso;
- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

2.2 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

2.2.1 GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto, dovrà costituire 'garanzia definitiva', il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. La garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione o fideiussione, rilasciate da imprese bancarie o assicurative, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata presentazione della cauzione definitiva nei tempi fissati dalla Stazione Appaltante potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione.

La cauzione definitiva è svincolata a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di regolare esecuzione.

2.2.2 SPESE CONTRATTUALI

L'Appaltatore è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore senza alcuna esclusione od eccezione.

2.2.3 MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO

Si precisa che la mancata o ritardata presentazione dei documenti richiesti dalla Stazione Appaltante e necessari alla stipula del contratto potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione. In caso di revoca dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare l'appalto al concorrente che segue immediatamente nella graduatoria o ad altro operatore economico.

Sono a carico dell'Appaltatore inadempiente le maggiori spese che la stazione appaltante dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente tra quelli in gara o altrimenti scelto. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore da eventuali responsabilità.

La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora l'appalto avesse già avuto inizio, salva la liquidazione di quanto dovuto.

2.3 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Su richiesta dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'Appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 01 settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La fidejussione è escussa dalla Stazione Appaltante in caso di insufficiente compensazione o in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Qualunque variazione alle indicazioni previste dai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante. Tale comunicazione deve essere riscontrata formalmente, sempre per iscritto, da AGECE. In difetto di tale riscontro, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante medesima per pagamenti effettuati a favore di persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

2.4 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore risponde direttamente dei danni a persone o cose, provocati nell'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto a dimostrare di avere stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni materiali e diretti verso terzi e verso i prestatori d'opera (RCT/O) con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per ogni sinistro e persona. La polizza dovrà essere mantenuta fino alla scadenza del contratto di appalto. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire, di cui l'Appaltatore risponderà comunque nel suo valore complessivo.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è inoltre responsabile per la perdita, danneggiamento, avaria del materiale trasportato dai propri dipendenti ed è tenuto al risarcimento dei danni provocati.

Nel caso di danni dipendenti da cause di forza maggiore non imputabili all'Appaltatore, questo è tenuto a darne comunicazione ad Agec entro massimo 3 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza del diritto di risarcimento.

La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore, prima, durante o dopo l'esecuzione del servizio.

2.5 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

2.6 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di urgenza ed in particolare allo scopo di scongiurare soluzioni di discontinuità, la Stazione Appaltante, anche senza che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace, si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more di stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 8 co.1 lett. a) del D.L. 76/2020. In tal caso l'Aggiudicatario è tenuto a darne immediata esecuzione e ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate.

L'esecuzione della fornitura ha inizio a seguito di formale consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dall'intervenuta stipula del contratto, previa convocazione dell'Appaltatore.

Se, nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta per l'avvio dell'esecuzione del contratto, AGECEC fissa un nuovo termine perentorio per l'avvio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale costo aggiuntivo per l'indizione di una nuova procedura di aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento della fornitura, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

2.7 - CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione dei crediti, salvo quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima dell'emissione del certificato di pagamento.

2.8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione *ipso iure* del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione formale, e fatti salvi i diritti per il risarcimento dei maggiori danni patiti, nei casi di gravi inadempimenti di cui all'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e comunque nei seguenti casi:

1. cessione del contratto;
2. inosservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza sul lavoro, norme igienico-sanitarie;
3. fallimento dell'Appaltatore;
4. di frode o negligenza dell'Appaltatore;
5. subappalto non autorizzato;
6. inosservanza degli obblighi e delle clausole contrattuali;
7. utilizzo di personale non dipendente dell'Appaltatore anche per una sola infrazione;
8. ammontare delle penali superiore al 10 % dell'importo netto del contratto;
9. inadempienza ai termini fissati per l'avvio dell'esecuzione del contratto di cui all'articolo 2.6
10. inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di formale comunicazione di AGECE, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'applicazione della risoluzione non pregiudica la messa in atto, da parte di AGECE, di richieste di risarcimento per danni subiti.

Nei suddetti casi di risoluzione, AGECE avrà la facoltà di affidare la fornitura a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere a nuovo affidamento, attribuendo gli eventuali maggiori costi all'Aggiudicatario con cui il contratto è stato risolto.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

2.9 - RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante può recedere in tutto o in parte dal contratto in qualunque momento ai sensi e con le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche a seguito di diminuzione degli immobili e delle attività in gestione, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere oltre al corrispettivo per i servizi regolarmente effettuati.

Il recesso avrà effetto dal giorno riportato nella relativa comunicazione di AGECE.

Trova applicazione quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

2.10 - CORRISPETTIVO E VARIAZIONI DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

La liquidazione delle prestazioni avverrà a cadenza mensile per mesi interi di calendario. Relativamente al primo mese il periodo di contabilizzazione partirà dalla data di concreto avvio della fornitura e comprenderà anche il mese intero successivo. In merito alla possibile modifica dell'importo del contratto durante il periodo di efficacia, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il cap.2.3 del presente CSDP.

2.11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ad inizio di ogni mese l'appaltatore presenterà ad AGECE un documento riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel corso del mese precedente (pre-fattura o fattura di cortesia), riportante i numeri di ordine di fornitura ed i prezzi unitari contrattualmente stabiliti, correlato da una copia dei documenti di trasporto relativi a detti ordini e debitamente sottoscritti dal personale AGECE che ha effettuato il ritiro dei prodotti.

Verificato tale documento, il RUP emetterà il Certificato di Pagamento, costituente unico titolo all'emissione della fattura. Le fatture in assenza del Certificato di Pagamento verranno respinte.

Le prestazioni verranno liquidate applicando i prezzi unitari offerti ed indicati nel modello offerta, alle quantità effettivamente fornite che dovranno corrispondere con quelle effettivamente richieste da AGECE.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura. Le fatture dovranno riportare il codice CIG dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità.

AGECE è compresa nell'elenco delle aziende soggette a quanto previsto dal D.L. 50/2017. AGECE, pertanto, a fronte di una fattura ricevuta, erogherà l'importo complessivo al netto di IVA, che verrà versata da AGECE direttamente all'Erario. Le fatture soggette a split payment dovranno riportare la descrizione "Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72" o dicitura similare.

A pena di nullità assoluta del presente contratto, le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal riguardo l'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'Appaltatore dovrà allegare alla fattura elettronica copia digitale del relativo certificato di pagamento sottoscritto precedentemente dal RUP.

2.12 - PENALI

Nell'esecuzione del contratto l'Appaltatore avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio previsto dal presente CSDP.

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste a norma di legge e, in caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione, o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, saranno applicate le seguenti penalità:

PROG	TIPOLOGIA DI INADEMPIENZA	PENALITÀ PREVISTA
A	Mancata consegna dei prodotti entro il termine stabilito nell'ordinativo di fornitura	Per ogni giorno di ritardo: 10% del valore dei prodotti non consegnati entro la data richiesta
B	Consegna di prodotti nelle sedi descritte nell'allegato 1 non corrispondenti alla campionatura approvata dalla Stazione Appaltante e depositata presso la stessa	Penalità pari al 30% del valore della corrispondente fornitura corretta
C	Consegna di prodotti nelle sedi descritte nell'allegato 1 non corrispondenti alla campionatura approvata dalla Stazione Appaltante e depositata presso la stessa, qualora la sostituzione avvenga oltre i 3 giorni dalla notifica della contestazione	In aggiunta alla penalità di cui al prog. B, per ogni giorno di ritardo oltre i 3 giorni dalla notifica della contestazione: 10% del valore della corrispondente fornitura corretta
D	Mancata esecuzione dei servizi pre e post fornitura indicati nell'art. 3.10.1	€ 500.00 per ogni corso richiesto non effettuato entro il termine stabilito
E	Mancata esecuzione dei servizi pre e post fornitura indicati nell'art. 3.10.2	€ 300.00 per ogni consulenza richiesta e non fornita entro il termine stabilito
F	Mancata esecuzione dei servizi pre e post fornitura indicati nell'art. 3.10.3	€ 10.00 per ogni giorno di ritardo oltre le 48 ore previste

Nel caso in cui la comminazione delle penalità superi il 10 per cento dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante provvederà ad avviare la risoluzione del contratto per inadempienze gravi dell'Appaltatore.

Le penalità per ritardo nell'esecuzione della fornitura saranno applicate previa contestazione dell'addebito, formulata dal RUP, da comunicare all'Appaltatore, il quale avrà 10 (dieci) giorni di tempo dal ricevimento della stessa per pronunciare eventuali osservazioni e/o contro deduzioni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'Appaltatore abbia fatto le proprie osservazioni e/o deduzioni, e comunque ove non siano state ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il RUP procederà senza indugio all'applicazione delle penalità.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che la Stazione Appaltante intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura all'Appaltatore e di affidarla anche provvisoriamente ad altro operatore economico, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. L'esecuzione d'ufficio non solleva l'Appaltatore da eventuali responsabilità civili e/o penali ricollegabili al non tempestivo intervento.

2.13 - ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Al termine del contratto, sia per durata che per consumo, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, AGECE effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) ha luogo non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto, quando risulti che l'Appaltatore abbia regolarmente e completamente eseguito le prestazioni oggetto del contratto stesso. Il CRE ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Trascorso tale termine, il CRE si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore e procede allo svincolo della cauzione definitiva.

2.14 - ESECUZIONE IN DANNO

In caso di inadempienza parziale, ovvero nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà provvedere ad assicurare l'esecuzione della fornitura, interpellando il concorrente che segue in graduatoria, o altro operatore economico.

All'Appaltatore saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati alla Stazione Appaltante per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso. La Stazione Appaltante potrà altresì procedere nei confronti dell'Appaltatore, alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto prescritto nel successivo articolo.

In caso di inadempienza, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non correttamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

2.15 - RIFUSIONE DANNI E RIMBORSI SPESE

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Appaltatore per servizi già eseguiti, ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente integrata.

2.16 - CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE / TRASFORMAZIONE / FUSIONE

Le imprese che nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del contratto cambiassero denominazione sociale, ovvero fossero soggette a trasformazione, fusione e da altri casi previsti dall'art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dovranno documentarlo con copia autentica degli atti originali.

Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte dell'Amministrazione.

2.17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE FORO COMPETENTE

In caso di controversie sorte in fase di esecuzione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Verona.

2.18 - RINVIO NORMATIVO

L'esecuzione della fornitura è soggetta all'esatta osservanza di tutte le condizioni previste nel contratto e nei relativi allegati, nonché al rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia.

Si richiamano di seguito, a titolo non esaustivo, il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., i Regolamenti Comunali, le norme tecniche europee CEI, CNR, UNI, ecc.

L'Appaltatore è tenuto comunque ad osservare ogni prescrizione di legge di regolamento in materia attualmente in vigore o che sia emanata nel corso dell'esecuzione del contratto.

2.19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati personali è AGECE, con sede in via Enrico Noris n. 1, IT - 37121 Verona, e-mail: infoagec@agec.it ; tel. + 39 045 8051311;
- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Via Enrico Noris n. 1, 37121 Verona; tel +39 045 8051311; fax +39 045 8051308; e-mail: rpdc.privacy@agec.it; PEC: infoagec@pec.agec.it;
- i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e nell'adempimento di obblighi legali. La mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta, o successivamente ad essa, potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento sarà necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (base giuridica del trattamento). La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste nelle norme disciplinanti la procedura;
- i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di AGECE dall'Area Gare Appalti Acquisti, dall'Area Ristorazione ed Eventi e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;
- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell'aggiudicatario corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge (cfr. art. 2220 del Codice civile). I dati saranno conservati in conformità al "Regolamento per l'archivio dell'AGECE"

e al “Manuale di Gestione del Protocollo Informatico (Dpcm 03.12.2013, artt. 3 e 5)”, entrambi consultabili sul sito web aziendale;

- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti di cui sopra;
- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Monte Citorio 121 - Roma, quale autorità di controllo nazionale (art. 77 RGPD);
- referente del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area Gare Appalti Acquisti di AGECE, mentre referente del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Dirigente Area Ristorazione ed Eventi di AGECE.

2.20 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L’Appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “Modello”), dal Codice Etico (di seguito, il “Codice”) e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di Agec, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di AGECE all’indirizzo www.agec.it menù “Amministrazione Trasparente”.

Tanto premesso l’Appaltatore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a:

- 1 - rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T e comunque tale da non esporre AGECE al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- 2 - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGECE a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T.

L’inosservanza di tali impegni da parte dell’Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGECE a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.

CAP. 3 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA OGGETTO DELL'APPALTO

3.1 - DISPOSIZIONI OPERATIVE

L'Appaltatore provvederà alla consegna dei prodotti secondo la tempistica indicata al successivo art. 3.6 ed alla elaborazione, a cadenza mensile, della "pre-fattura" o fattura di cortesia.

L'Appaltatore, provvederà inoltre, a sue spese, alla regolazione ed alla manutenzione delle attrezzature di erogazione dei prodotti, quali le centraline di dosaggio del detersivo e brillantante delle lavastoviglie, sistemi di dosaggio dei detersivi, ecc., fornendo certificazione dell'avvenuta manutenzione.

La qualità e le caratteristiche minime merceologiche dei prodotti offerti e le loro confezioni devono corrispondere a quanto richiesto nel presente capitolato e suoi allegati; tale corrispondenza costituisce elemento essenziale per la fornitura, pena l'esclusione della ditta dalla gara. Per tale controllo verrà redatto apposito verbale di verifica campionatura di materiale/prodotti.

Nel caso in cui i prodotti forniti non siano preparati in confezioni monouso o immediatamente utilizzabili e dotate di dispenser, ma forniti invece in taniche o confezioni contenenti una quantità di prodotto non direttamente utilizzabile, a discrezione di AGECE l'Appaltatore dovrà fornire relativi contenitori per la preparazione, diluizione, dosaggio ed utilizzo fornite di relativo dispenser o tappo come richiesto dagli utilizzatori che dovranno essere regolarmente etichettati come previsto dai successivi paragrafi. Tali contenitori e dispenser si intendono ricompresi nel prezzo del prodotto.

L'Appaltatore dovrà far pervenire – prima della formalizzazione del contatto di appalto - un campione gratuito per ogni prodotto richiesto che verrà mantenuto presso il deposito di AGECE quale modello di riferimento per gli ordinativi futuri. Qualora i prodotti presentati quali campioni ottengano un giudizio negativo sull'idoneità, AGECE ne darà comunicazione formale all'Appaltatore che dovrà obbligatoriamente, a parità di prezzo sostituirli entro 15gg. con altri di qualità superiore che verranno sottoposti nuovamente a giudizio, pena la revoca dell'aggiudicazione.

La merce fornita dovrà sempre essere di prima qualità secondo la scienza merceologica e secondo le normative europee vigenti.

Tutti i prodotti ed attrezzature devono essere prodotti da aziende che operino secondo un sistema di qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001:2015.

Tali prodotti ed attrezzature dovranno rispettare quanto contenuto nel documento "Caratteristiche tecniche" (All. 3).

3.2 REQUISITI MATERIALE IGIENICO SANITARIO

Ogni singolo prodotto deve essere nuovo di fabbrica e rispettare le norme di legge e/o regolamentari, nazionali e internazionali, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.

Ogni singolo prodotto deve essere corredato dalle relative istruzioni in lingua italiana, se previste, per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza.

Il bene ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale. Tutti i singoli beni dovranno essere contenuti in confezione originale.

3.3 REQUISITI PRODOTTI ED ATTREZZATURE

Ogni singolo prodotto deve essere nuovo di fabbrica e costruito utilizzando parti o materiali nuovi e deve essere corredato dalle relative istruzioni in lingua italiana, se previste, per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza.

I Prodotti devono essere esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo e realizzati secondo le vigenti normative in tema di standardizzazione, normalizzazione e sicurezza (norme UNI, EN, ISO).

Il Prodotto ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale e non devono rilasciare in normali conduzioni d'uso sostanze tossiche o nocive per l'ambiente e per l'uomo (Direttiva 67/548/CEE e s.m.i.).

I Prodotti di cui si richiede la fornitura devono soddisfare i seguenti requisiti di sicurezza:

- tutte le parti con le quali sia gli utenti che gli addetti alla pulizia possono venire a contatto devono essere realizzate in modo da evitare danni corporali a seguito del normale utilizzo;
- le superfici dei contenitori ed i bordi dei vani di immissione rifiuti non devono presentare bave, scheggiature, sbrecciature e/o spigoli vivi;
- eventuali estremità aperte di tubi a spigolo vivo devono essere ripiegate o ricoperte in modo permanente da opportune chiusure, per evitare rischio di ferimenti;
- le estremità appuntite di eventuali viti, chiodi ed altri mezzi di fissaggio similari utilizzati nella fabbricazione non devono essere accessibili;
- nei Prodotti dove sono previsti, i coperchi devono essere realizzati in modo che ne sia impedita la chiusura accidentale, allo scopo di evitare danni all'utilizzatore e/o all'operatore;

Si devono prediligere attrezzature e prodotti riparabili.

3.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO

Il Fornitore dovrà garantire la conformità dei prodotti oggetto di fornitura alle normative od altre disposizioni internazionali riconosciute ed in generale alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi, con particolare riferimento alla sicurezza degli utilizzatori.

In quanto compatibile con la disciplina applicabile per ciascun prodotto, i Prodotti di cui si richiede la fornitura dovranno rispettare le seguenti norme di riferimento, compresa ogni loro successiva modifica e/o integrazione:

- la disciplina del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la disciplina del D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose; in particolare, il Prodotto dovrà essere corredato dalla Scheda informativa in materia di

sicurezza redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del D.M. 4 aprile 1997 del Ministro della Salute e s.m.i.;

- la disciplina del D.Lgs. 14 marzo 2003 n. 65 di attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; in particolare, il Prodotto dovrà essere corredato dalla Scheda informativa in materia di sicurezza redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del D.M. 7 settembre 2002 del Ministro della Salute e s.m.i.;
- in ottemperanza alla normativa vigente l'etichetta dei prodotti chimici dovrà almeno riportare: nome del prodotto, presentazione del prodotto, istruzioni e dosaggi, indicazioni di carattere ecologico ed ambientale, indicazioni sulla biodegradabilità (ai sensi della Racc.CEE 89/542 –Legge 136 del 1983), indicazioni metrologiche (il contenuto netto di prodotto in peso o in volume), dell'immissione in commercio, le avvertenze (prodotti classificati come pericolosi), indicazione sullo smaltimento e recupero del contenitore;
- all'atto della prima fornitura dei prodotti chimici il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle schede tecniche e schede di sicurezza delle case produttrici o distributrici con marchio proprio in originale o in fotocopia autenticata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445. Le schede di sicurezza dovranno contenere: l'identificazione del prodotto e della società responsabile dell'immissione in commercio, composizione/informazione sugli ingredienti, identificazione dei pericoli, misure di primo soccorso, misure antincendio, misure da adottare in caso di fuoriuscita accidentale del prodotto, manipolazione e stoccaggio del prodotto, controllo dell'esposizione/protezione individuale, proprietà fisiche e chimiche, stabilità e reattività, informazioni tossicologiche, informazioni ecologiche, considerazioni sullo smaltimento, informazioni sul trasporto stradale, ferroviario e marittimo, altre informazioni;
- tutti i materiali cartacei devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 9 Marzo 1987 n.172 ed s.m.i. in attuazione della Legge 5 giugno 1985 n. 283 e ad ogni altra Legge vigente in materia;
- tutti i prodotti monouso destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere conformi in materia di igiene degli imballaggi, recipienti e utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, ai sensi del D.M. 17.12.1999 n. 538 e D.M. 30 maggio 2001 n. 267, regolamento recante l'aggiornamento al DM 21.3.1973 ed alle modificazioni ed integrazioni successive che possono intervenire in corso di fornitura.

3.5 IMBALLAGGI

Gli imballaggi dovranno essere costituiti da materiali riciclabili ferma restando l'indicazione dell'AGEC di contenere, laddove possibile, la quantità degli stessi nel rispetto della normativa di legge vigente.

3.6 MODALITA' DI ORDINATIVO E CONSEGNA

La fornitura verrà dilazionata nel corso del periodo di validità contrattuale con cadenza soggetta alle effettive necessità di AGECE.

Il quantitativo dei prodotti indicato nell'ordinativo di fornitura è vincolante per il soggetto appaltatore indipendentemente dai formati standard previsti dalla ditta.

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste ed eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate.

Tutti gli ordinativi di fornitura devono essere assunti solo ed esclusivamente da AGECE, non riconoscendo alcuna validità a ordinativi di provenienza diversa. L'ordinativo di fornitura verrà trasmesso tramite posta elettronica al recapito che la ditta dovrà comunicare prima dell'inizio dell'appalto.

Sarà a carico dell'appaltatore l'onere di adeguarsi al sistema informatico utilizzato dalla Stazione Appaltante per la gestione Web del servizio di ristorazione scolastica, che verrà avviato nel corso del contratto per la gestione degli ordini di fornitura.

La merce dovrà essere consegnata entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordinativo di fornitura.

In caso di emergenza la data di consegna può essere imposta entro 3 giorni consecutivi dalla data dell'ordine.

Consegne eccedenti tali termini potranno essere accettate solo se conseguenti a motivazioni eccezionali e comunque preventivamente autorizzate da Agec.

La consegna dovrà essere effettuata tramite l'impiego di personale della ditta aggiudicataria o tramite corriere.

La consegna dovrà avvenire presso i magazzini di stoccaggio presenti nelle varie strutture, anche se situati fuori terra o in piani interrati privi di ascensore o montacarichi, direttamente da maestranze dell'appaltatore, franco scaffale magazzino.

Il personale di AGECE non dovrà in alcun modo essere utilizzato per la movimentazione del materiale fino al suo esatto collocamento che verrà indicato da AGECE.

I mezzi di trasporto della ditta fornitrice o del corriere dovranno di norma rimanere al di fuori del cancello dell'edificio ed il materiale dovrà essere trasportato all'interno della struttura manualmente o con l'ausilio di carrelli.

Qualora il fornitore non effettuasse o ritardasse la fornitura rispetto ai tempi stabiliti, AGECE si riserva la facoltà di provvedere all'acquisizione dei generi richiesti altrove, anche per qualità differenti o a prezzi superiori rispetto a quelli contrattuali, con imputazione della maggiore spesa all'appaltatore, nonché l'applicazione della penale di cui all'art. 2.13. La sospensione dell'attività produttiva della Ditta aggiudicataria, per ferie del personale o quant'altro, non costituisce motivo di differimento dei termini di consegna.

La consegna di quanto ordinato dovrà essere effettuata a spese della Ditta aggiudicataria nei giorni feriali presso le sedi indicate in **ALLEGATO 2** o altre eventuali sedi che verranno indicate nell'ordinativo di fornitura.

In ogni caso, la ditta dovrà preventivamente contattare il Referente di AGECE indicato nell'ordinativo di fornitura per definire giorno, orario e modalità particolari della consegna.

Ai fini di una migliore gestione del magazzino, le consegne delle forniture dovranno avvenire tassativamente in unica soluzione rispetto all'ordinativo, essendo nella facoltà di AGECE di respingere qualsiasi tipo di consegna a stralcio.

L'aggiudicataria non potrà sollevare alcuna obiezione in merito ai quantitativi richiesti per ogni singolo ordine, sia in merito al numero di prodotti ordinati che al quantitativo riferito al singolo prodotto, impegnandosi a consegnare, se richiesto, **anche una singola unità di un singolo prodotto ove richiesto.**

I prodotti consegnati nelle sedi descritte nell'allegato 2 dovranno assolutamente corrispondere alla campionatura approvata dalla Stazione Appaltante e depositata presso la stessa.

Il rinvenimento presso le sedi descritte nell'allegato 2 di eventuali prodotti difformi, oltre all'obbligo di sostituzione entro 3 giorni dalla contestazione, comporterà l'applicazione delle previste penali contrattuali.

Le consegne dovranno essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto con l'esatta identificazione e quantità dei prodotti effettivamente consegnati, con verifica in contraddittorio in loco con il personale Agec incaricato che apporrà la propria firma sul documento, copia del quale verrà lasciata al personale Agec.

La firma per ricevuta della merce non impegna AGECE, che si riserva di formalizzare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni con comunicazione scritta.

3.7 ORGANIZZAZIONE DEL SOGGETTO APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà comunicare il nominativo del Responsabile Tecnico successivamente detto R.T. a cui AGECE si potrà rivolgere per qualsivoglia esigenza.

L'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità del R.T. su chiamata da parte di AGECE, per l'effettuazione di verifiche congiunte sull'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà inoltre dotarsi di casella di posta elettronica per le comunicazioni ordinarie ed anche di casella PEC per le comunicazioni ufficiali.

3.8 SERVIZI "PRE" E "POST" FORNITURA

Oltre alla fornitura dei prodotti previsti nel presente CSDP e nei suoi allegati, viene richiesto all'appaltatore di fornire alcuni servizi obbligatori pre e post fornitura di seguito elencati.

Resta inteso che il costo per tali servizi è da considerarsi già remunerato nel costo del singolo prodotto offerto in fase di gara e quindi nell'importo complessivo dell'appalto.

3.8.1 INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

L'Appaltatore dovrà tenere appositi incontri di informazione, formazione ed addestramento per i dipendenti di AGECE utilizzatori dei prodotti oggetto del presente appalto in particolare modo con riferimento a:

- caratteristiche e tipologia dei prodotti;
- dosaggi;
- modalità d'uso;
- schede di utilizzo e di sicurezza.

Tali corsi dovranno essere effettuati nella fase di avvio del contratto nell'aula ubicata presso il cimitero Monumentale di Verona, o altre sedi indicate dalla stazione appaltante, nonché eventuali corsi di aggiornamento da tenersi nell'arco della validità contrattuale.

Per detti corsi l'appaltatore dovrà garantire un monte di circa 15 ore per l'intera validità contrattuale senza alcun costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

La durata minima di ogni corso sarà di ore 1,5 e la data di svolgimento sarà definita da AGECE dandone comunicazione all'appaltatore con almeno 10 giorni di preavviso.

3.8.2 CONSULENZA EROGATA DA FUNZIONARI DIRETTI DELLA DITTA PRODUTTRICE

L'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità del Responsabile Tecnico o altro funzionario aziendale che dovrà fornire consulenze relativamente all'utilizzo dei prodotti e delle attrezzature e per eventuali particolari casistiche che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione della fornitura. La consulenza dovrà essere fornita entro 5 giorni dalla richiesta.

3.8.3 INTERVENTI DI REGOLAZIONE SISTEMI DI DOSAGGIO ENTRO 48 ORE

L'appaltatore dovrà provvedere su richiesta di Agec a porre in essere eventuali regolazioni dei sistemi di dosaggio entro 48 ore dalla richiesta medesima, fornendo ad AGECE certificazione dell'avvenuta regolazione.

CAP. 4 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, SICUREZZA, IGIENE

4.1 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE

È fatto obbligo all'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative in materia; in via esemplificativa ma non esaustiva, si cita il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. e D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Con l'accettazione delle condizioni contrattuali l'Appaltatore dichiara di avere organizzazione e mezzi adeguati per procedere all'esecuzione delle prestazioni d'opera secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione.

Sono a suo totale carico gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali. L'Appaltatore è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature e dei macchinari utilizzati, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il contratto.

L'Appaltatore deve dimostrare, obbligatoriamente prima della data di avvio del contratto, che il personale addetto alle operazioni oggetto dell'appalto abbia seguito i corsi di addestramento previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. In caso contrario, entro lo stesso termine, l'Appaltatore è tenuto all'organizzazione di detti corsi per tutto il personale impiegato.

L'Appaltatore specificherà, tramite presentazione dei relativi attestati, i contenuti dei corsi di cui sopra, nonché di eventuali altri corsi di aggiornamento, corsi specifici per il personale nuovo assunto e di addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza.

Ai corsi organizzati dall'Appaltatore potrà partecipare anche la Stazione Appaltante attraverso propri incaricati. A tale scopo l'Appaltatore informerà AGECE circa i giorni e il luogo in cui si terranno corsi e addestramenti.

4.2 - VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA

L'Appaltatore ha la piena, esclusiva e completa responsabilità per quanto concerne la sicurezza e l'igiene sul lavoro dei propri operatori.

Prima dell'inizio del contratto deve dimostrare di aver effettuato una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, degli utenti e di eventuali dipendenti della Stazione Appaltante presenti durante l'esecuzione del contratto secondo l'art. 18 "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Una volta redatto il documento comprovante l'analisi effettuata, lo stesso deve essere trasmesso alla Stazione Appaltante, la quale si riserva di integrare con ulteriori considerazioni, ai quali l'Appaltatore dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di ulteriori 60 giorni. Resta a carico dell'Appaltatore organizzare almeno una riunione annuale alla quale parteciperanno i

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nonché il RSPP dell'Appaltatore. La convocazione di tale riunione dovrà essere trasmessa per informazione preventiva anche ad AGECE, che può partecipare anche con addetti alla sicurezza della Stazione Appaltante. Di tale riunione dovrà essere redatto apposito verbale, una copia del quale dovrà essere trasmesso anche ad AGECE.

La mancanza di una corretta valutazione dei rischi entro il termine stabilito o dell'effettuazione delle riunioni annuali o dell'eliminazione delle eventuali anomalie che dalle stesse risultassero sono da considerarsi mancanze gravi per le quali la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di risolvere il contratto, con tutte le relative conseguenze e la richiesta dei danni, compresi gli eventuali maggiori costi dovuti al passaggio a nuova aggiudicataria, come espressamente previsto all'art. 2.8 - del presente CSDP.

In ottemperanza all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la Stazione appaltante fornisce le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'aggiudicataria dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni intervento nel più scrupoloso rispetto di tali norme di prevenzione ed infortuni e di igiene sul lavoro, assumendone ogni onere connesso, anche se derivante da nuove normative generali o di settore.

La Stazione appaltante e l'Appaltatore:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

AGECE e l'Appaltatore con i rispettivi RSPP promuovono la cooperazione e il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione, e degli interventi di cui ai punti precedenti.

Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'Appaltatore.

Inoltre, con riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., l'Appaltatore ha l'obbligo di fornire il nome del medico competente, del proprio RSPP, oltre che dare attuazione alle indicazioni contenute nei documenti allegati al contratto ed a tutte le richieste di AGECE, ferma restando la sua completa responsabilità in caso d'inadempimento.

4.3 - DIRITTO DI CONTROLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE

A maggiore tutela della Stazione Appaltante è facoltà della stessa effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà più opportune, ogni controllo ritenuto necessario per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali del presente CSDP e alle normative vigenti in materia.

AGECE potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle prestazioni compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

AGECE segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali prestazioni che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, qualora l'Appaltatore non

intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, di provvedervi direttamente o a mezzo di terzi. Si richiama quanto disciplinato da Decreto 7 marzo 2018, n. 49.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità della prestazione d'opera o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di opera e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.